

IL CARCERE NELL'ESPERIENZA DI DUE DIRETTORI

Recensione

a L. Pagano, *Il Direttore. Quarant'anni di lavoro in carcere*, Zolfo editore, 2020,
e a G. Siciliano, *Di cuore e di coraggio. Storia di una vita normale, ma non tanto.*

Ricordi di un direttore di carcere, Rizzoli editore, 2020

di Paola Maggio

SOMMARIO: 1. Una «visione a scacchi» della storia repubblicana. – 2. Carcere, legge, custodi. – 3. La solitudine e il male oscuro. – 4. Il «carcere sottosopra» nell'eterna emergenza. – 5. Le proposte: giustizia riparativa, giurisdizione rieducativa e alternative sanzionatorie per “un carcere più umano”.

1. Una «visione a scacchi» della storia repubblicana.

Il Direttore, quarant'anni di lavoro in carcere, di Luigi Pagano, Zolfo editore, 2020, e *Di cuore e di coraggio. Storia di una vita normale, ma non tanto. Ricordi di un direttore di carcere*, di Giacinto Siciliano, Rizzoli editore, 2020 sono i due libri che hanno costituito oggetto di discussione e confronto nel corso di un recente Webseminar¹. L'incontro si è collocato fra le iniziative connesse all'Appello “*Per un carcere più umano*” dei professori Giovanni Fiandaca e Massimo Donini per «chiedere al governo e alle autorità competenti di adottare provvedimenti idonei a ridurre il più possibile il sovraffollamento delle carceri italiane, così da prevenire il rischio di un'ulteriore diffusione del contagio da Coronavirus al loro interno». Più in generale l'iniziativa dei due professori intende portare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle «condizioni complesse e problematiche del sistema penitenziario italiano, al fine di sollecitare il potere politico a riprendere «il cammino delle riforme necessarie per ridare vitalità e concretezza ai principi enunciati nel terzo comma dell'art. 27 della Costituzione»². All'appello hanno sinora aderito 210 firmatari fra docenti e studiosi di materie penalistiche. In questo contesto i due libri di Pagano e Siciliano sono divenuti preziosi oggetti per una riflessione a tutto campo sugli scopi e sulle funzioni della pena, visti qui nella realtà concreta ed effettuale³.

Le storie dei due direttori appaiono convergenti per taluni aspetti e caratterizzate da tratti di specificità per molti altri profili.

¹ Il WebSeminar si è svolto sabato 23 gennaio 2020; la [registrazione video](#) è stata pubblicata in questa *Rivista*, 29 gennaio 2021.

² Per il testo dell'appello, così come per tutte le iniziative in atto, si rinvia al sito <https://carcereumano.wixsite.com/personaecarcere>.

³ Cfr. G. FIANDACA, [Conoscere per poter meglio riformare](#), in *dirittopenaleuomo.org*, 10 febbraio 2021, p. 3.

Entrambe muovono dall'universo detentivo e da questa prospettiva – dal carcere vissuto – ripercorrono la storia del Paese, ma anche della politica penitenziaria dal 1975 ad oggi, offrendo «una visione a scacchi degli ultimi quarant'anni di vita repubblicana attraverso le sbarre delle prigioni e con gli occhi di quell'umanità che le aveva popolate»⁴. La storia d'Italia riguardata attraverso mura, portoni, sbarre, serrature senza spiragli che, d'improvviso, si dischiudono, consentendo di accedere al “pianeta dimenticato” «per decenni da amministratori pubblici e da politici» e di evidenziare «i temi delle lentezze e pesantezze della macchina giudiziaria»⁵.

I percorsi dei due protagonisti si somigliano. Luigi Pagano – autore de *Il Direttore* – vanta una lunghissima esperienza nell'amministrazione penitenziaria, ha retto infatti per anni sia San Vittore sia il carcere aperto di Bollate, ed è stato impegnato nella gestione dei difficili anni del terrorismo e di “Mani Pulite”; in seguito è stato anche Provveditore per l'amministrazione penitenziaria della Lombardia e ha ricoperto incarichi di vertice al Dap.

Giacinto Siciliano – autore *Di cuore e di coraggio* – vanta esperienze altrettanto importanti nella gestione di istituti difficili, quali Busto Arsizio, Monza, Trani, Sulmona, Opera e San Vittore.

2. Carcere, legge, custodi.

Ambedue i libri forniscono un quadro dell'evoluzione legislativa in materia penitenziaria e consegnano al lettore tutta una serie di istantanee, alcune più risalenti, altre più attuali del nostro modello carcerario: i fotogrammi della fiducia nel cambiamento riposta nella riforma penitenziaria orientata al principio rieducativo (l. 26 luglio 1975, n. 354); la disillusione scaturita dall'esigenza di contrastare in chiave repressiva e generalpreventiva le emergenze terroristica e mafiosa con la definitiva istituzionalizzazione del “carcere duro”; il parziale recupero garantista della Legge Gozzini; il sonoro richiamo della CEDU con la nota sentenza Torreggiani. Una pronuncia nella quale i giudici di Strasburgo hanno individuato, a causa della limitazione degli spazi fisici fruibili dai detenuti, una grave violazione convenzionale, stigmatizzando il «malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano» e la durata della carcerazione che implica «una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente la detenzione»⁶. Da qui l'ulteriore spinta riformistica profusa a diverso titolo negli Stati generali⁷, culminata nella legge delega “Orlando” e nel

⁴ L. PAGANO, *Il Direttore, quarant'anni di lavoro in carcere*, Milano, Zolfo, 2020, p. 16-17.

⁵ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 223.

⁶ Corte eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia; in precedenza, Corte eur. dir. uomo, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia.

⁷ G. GIOSTRA, *Ragioni e obiettivi di una scelta metodologicamente inedita*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 499 ss.

successivo intenso lavoro di adattamento⁸ sino alla sostanziale insoddisfazione per il prodotto finale sfociato nei tre decreti legislativi 2 ottobre 2018, nn. 121, 123 e 124⁹.

3. La solitudine e il male oscuro.

Sotto il profilo più squisitamente umano, le storie dei direttori rimandano ai momenti di ingresso in questa professione, ai sacrifici e ai rischi connessi con questo tipo di lavoro¹⁰.

A fronte dell'impegno anche umano, risalta la solitudine spesso desolante nella quale la loro attività si svolge: i direttori appaiono figure monadiche che, pure inserite nel più ampio contesto dell'amministrazione penitenziaria, sembrano quasi smarrirne i ricordi. Troppe volte, dinnanzi a casi gravi o difficili, la soluzione è lasciata alle azioni del singolo e in alcuni frangenti la solitudine si colora del dramma. Così avviene per Armida Misseri, eroina tragica¹¹, suicidatasi da direttore del carcere di massima sicurezza di Sulmona, con la sua pistola di ordinanza, in una notte di Venerdì Santo.

L'ombra lunga del pervasivo male oscuro che inghiotte o lambisce chiunque venga a contatto quotidiano con il dolore sprigionato dal carcere attraversa tutte e due le narrazioni e si riflette nella realtà drammatica delle statistiche ancora elevate di suicidi fra i detenuti¹² e fra i membri della polizia penitenziaria¹³. Pure con il personale addetto alla sorveglianza i direttori sono chiamati a instaurare assai delicate relazioni umane e fiduciarie. Il ruolo antinomico¹⁴ della polizia penitenziaria che impone da un lato l'obbligo del controllo e della disciplina al fine di mantenere l'ordine e, dall'altro, prescrive il sostegno alle attività trattamentali in vista del reinserimento sociale, finisce spesso per «generare reazioni opposte a quelle desiderate o addirittura un estraniamento degli operatori rispetto alla finalità dell'istituzione»¹⁵.

⁸ G. GIOSTRA – P. BRONZO (a cura di), *Proposte per l'attuazione della Delega penitenziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 15 luglio 2017.

⁹ G. GIOSTRA, *Un grande futuro dietro alle spalle. Qualche riflessione introduttiva*, in P. BRONZO – F. SIRACUSANO – D. VICOLI, *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo" carcerario*, Torino, Giappichelli, 2019, p. XV.

¹⁰ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio. Storia di una vita normale, ma non tanto. Ricordi di un direttore di carcere*, Milano, Rizzoli, 2020, p. 38.

¹¹ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 88.

¹² Stando al rapporto statistico pubblicato da *Ristretti.org*, nel 2020 si sono registrati 56 suicidi su un numero complessivo di 159 decessi.

¹³ Cfr. G. BRANDI – M. IANNUCCI, *A proposito dei suicidi dei poliziotti penitenziari*, in *dirittopenaleuomo.org*, 24 luglio 2019, p. 1 ss.

¹⁴ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 137.

¹⁵ F. VIANELLO, *Sociologia del carcere*, Roma, Carocci, 2019, p. 75.

4. Il «carcere sottosopra» nell'eterna emergenza.

Nelle narrazioni di Siciliano e di Pagano c'è il «carcere sottosopra» dell'era terroristica, c'è il racconto del doppio binario penitenziario, della implosione della finalità rieducativa per effetto del contrasto dei grandi fenomeni di stampo terroristico e mafioso che hanno trasformato il modello, rendendolo esattamente il «contrario di quello che diceva la legge»¹⁶. Ripetute emergenze si sono tradotte in manovre riformistiche sorrette da istanze antitetiche e inconciliabili determinando un clima insostenibile per gli operatori: è come essere guidati da un «timoniere» che ti faceva cambiare continuamente «rotta e non aveva idea di quale porto andasse cercando»¹⁷. L'*imprinting* del sistema penitenziario italiano è da sempre attraversato dalla contraddittoria combinazione fra istanze di rieducazione (e di risocializzazione) ed esigenze, altrettanto pressanti, di sicurezza sociale. Una discrasia di fondo che rappresenta il «grande male» del sistema, lasciato in balia degli altalenanti umori di un legislatore incapace di restituire coerentemente un «senso» costituzionale e convenzionale alla pena¹⁸. Un'eterna emergenza che – come notano entrambi i direttori – ha raggiunto l'apice nell'anno del non ritorno per il nostro Paese, «l'anno che cambiò l'Italia»¹⁹: il 1992, quello delle stragi di Capaci e Via d'Amelio²⁰, «l'ora più buia»²¹, e si è portato dietro, con la lunga scia di sangue seguita agli eccidi, una specialità trattamentale culturalmente accettata e difficile da estirpare.

Nella contrapposizione fra istanze «Svuota carceri» e opzioni «Tutti dentro» ci si è talvolta ispirati ai migliori principi in tema di trattamento – basti pensare al *plafond* di garanzie che aveva contrassegnato in origine la riforma della l. n. 354 del 1975 – talaltra, ci si è lasciati trascinare dalle ragioni repressive²² creando forti contraddizioni tra la sanzione teoricamente pensata in senso rieducativo e quella realmente applicata in senso punitivo²³. L'incremento delle fattispecie penali e il massivo ricorso al carcere²⁴ e ai meccanismi ostativi hanno generato gravi compromissioni della tutela dei diritti

¹⁶ L. PAGANO, *op. cit.*, p. 198.

¹⁷ L. PAGANO, *op. cit.*, p. 201.

¹⁸ G. FIANDACA, *Relazione annuale 2017 del garante siciliano per la tutela dei diritti fondamentali dei e per il loro reinserimento sociale*, Palermo, 2017, p. 47 ss.

¹⁹ L. PAGANO, *op. cit.*, cit., p. 205.

²⁰ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 33.

²¹ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 205.

²² Ne costituisce un indubbio esempio il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con mod. nella l. 15 marzo 1991, n. 82, che ha modificato l'art. 4-bis Ord. pen. In dottrina F. FIORENTIN, *Sicurezza e diritti fondamentali nella realtà del carcere: una coesistenza (im)possibile?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1596 ss.

²³ Su questi temi E. DOLCINI, *La pena in Italia, oggi: tra diritto scritto e prassi applicativa*, in E. Dolcini – A. Paliero (a cura di), *Studi in onore di G. Marinucci*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1073 ss.; G. FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto e democrazia*, in A.M. Stile (a cura di), *Democrazia e autoritarismo nel diritto penale*, Napoli, ESI, 2011, p. 135 ss.

²⁴ All'ampliamento del ricorso alle misure alternative alla detenzione (Legge Gozzini, Legge Simeone-Saraceni) si è spesso accompagnata la restrizione nella concessione dei benefici penitenziari rispetto agli autori di determinati reati (terrorismo e criminalità organizzata) o a determinate tipologie soggettive (recidivi).

fondamentali dei ristretti nonché della dignità della condizione di privazione della libertà²⁵.

Lo spirito dell'Ordinamento penitenziario del 1975 è stato ripetutamente offeso dalle rivendicazioni di sicurezza che hanno condotto all'inserimento nel sistema di divieti, preclusioni e automatismi, complici le cicliche incursioni mediatiche di "ministri della paura"²⁶ pronti ad alimentare il pregiudizio – criminologicamente fallace²⁷ – che guarda all'inasprimento del carcere come a un presidio di maggiore tutela della collettività²⁸. Si tratta di dinamiche tutt'ora irrisolte che istituiscono legami fra le strategie di acquisizione del consenso e l'allarme criminalità e che condizionano purtroppo ogni tentativo riformistico²⁹. L'ulteriore paradosso, da questa angolazione, è la diffusa percezione collettiva circa la ineffettività della pena che fomenta da un lato il «plauso sociale» per il frequente abuso sistematico del carcere preventivo³⁰ e, dall'altro, la rappresentazione di un sistema penale sempre più populisticamente vendicativo, dilagante anche a livello mediatico³¹.

Per converso, la grave situazione strutturale degli istituti di pena italiani³² dovrebbe imporre il contenimento del ricorso al carcere come scelta ineludibile per qualsiasi intervento riformistico che voglia realmente risultare improntato al rispetto dei diritti fondamentali della persona, all'inibizione della recidiva degli autori e al reinserimento del soggetto nella società civile.

Ne costituisce riprova il parallelo racconto dei direttori sulle difficoltà di gestione quotidiana degli istituti di pena, soprattutto di quelli "di massima sicurezza" (richiamando un termine in disuso). Siciliano narra dell'incontro a Trani con i brigatisti detenuti che riporterà a galla la dolorosa vicenda del padre, anche lui direttore, fortunatamente scampato alla offensiva delle Br. Il «lavoro con il nemico», ovvero con i detenuti più pericolosi, costringerà lo stesso autore a vivere sotto scorta durante la direzione del Carcere Opera per effetto delle minacce dell'allora "boss dei boss", Totò Riina.

Nonostante la difficoltà concreta di relazionarsi con detenuti del calibro del capomafia corleonese o con il camorrista Cutolo al carcere dell'Asinara e i problemi

²⁵ Cfr. L. MANCONI, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Bari, Cacucci, 2015.

²⁶ S. LORUSSO, *Il fascino discreto dell'emergenza*, in Id. (a cura di), *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica*, Padova, Cedam, 2008, p. XXI ss.

²⁷ M. PAVARINI, *Processi di ricarcerazione e "nuove" teorie giustificative della pena*, in *Rass. penit. crim.*, 2000, I, 3, p. 95 ss.

²⁸ Si vedano le lucide argomentazioni di G. GIOSTRA, [La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione](#), in *Dir. pen. cont.*, 9 aprile 2018.

²⁹ Volendo, P. MAGGIO, *La portata delle garanzie difensive nel rinnovato ordinamento penitenziario*, in S. Lorusso (a cura di), *Il fragile mosaico delle garanzie difensive. Dalla legge Orlando alle scelte della XVIII legislatura*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 273 ss.

³⁰ Cfr. M. CERESA GASTALDO, [La legge, il giudice, la pena](#), in questa *Rivista*, 15 Ottobre 2020, p. 17.

³¹ Impietosi i ritratti della risposta penale vista dall'opinione pubblica di M. BORTOLATO, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2020, p. 3 ss., e di L. MANCONI – F. GRAZIANI, *Per il tuo bene ti mozzero la testa*, Torino, Einaudi, 2020, p. 5 ss.

³² Cfr. M. CHIAVARIO, *Rapporto europeo anti-tortura e carceri italiane, utile promemoria contro le brutalità*, in *Avvenire*, 12 settembre 2017.

analoghi di gestione dei terroristi detenuti nelle carceri milanesi, descritti da Pagano³³, entrambi i direttori non mostrano tentennamenti sulla necessità di una “rimozione sistematica” (o almeno di un’attenuazione) dei meccanismi presuntivi legati all’ergastolo ostativo. Qui il forte monito della Corte europea dei diritti dell’uomo con le note due sentenze Vinter ed altri c. Regno Unito, emesse rispettivamente nel 2012³⁴ e nel 2013³⁵, nella scia delle quali si collocano sia la più recente sentenza Viola c. Italia³⁶ sia la successiva declaratoria di incostituzionalità dello stesso art. 4- bis Ord. Pen.³⁷, precludono a una svolta sistemica non più rinviabile³⁸. Su questo versante, le pagine di Siciliano evidenziano le criticità dell’ergastolo ostativo, tracciano itinerari di cambiamento e sottolineano l’importanza della interlocuzione e del dialogo fra direttore e detenuti, anche quando si tratti di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Il direttore non nasconde la soddisfazione per l’apprezzamento manifestatogli dal rappresentante dell’accusa, nel corso di un noto processo, in merito alla collaborazione giudiziale di un uomo d’onore, maturata dopo il difficile e lungo percorso trattamentale con l’esponente mafioso ristretto nel carcere Opera, che condurrà all’ingaggio e alla partecipazione effettiva e coinvolgente di questo detenuto nel programma rieducativo³⁹.

Vista dall’interno del carcere acquista un significato peculiare anche la tormentata pagina di “Tangentopoli”: una valanga giudiziaria che travolse l’intero quadro politico nazionale celebrata come fosse una rivoluzione, una guerra di liberazione con il Paese che esultava alla vista delle manette televisive. Riaffiorano le telecamere poste all’ingresso del carcere in una sorta di anestetizzante rito punitivo collettivo; emergono le contrapposizioni manichee fra pubblici ministeri e difensori deformanti l’estetica del rito penale dato in pasto alle folle urlanti degli spalti televisivi⁴⁰. E, come se ciò non bastasse, nel carcere che traboccava di arrestati, con una «ristrettezza di spazi e densità di corpi contro ogni principio fisico⁴¹», si registrano il drammatico suicidio in carcere di Gabriele Cagliari e l’esplosione di rabbia collettiva dentro gli istituti di pena a seguito di tali tragici eventi. Un momento storico, nel quale, non a caso, si sono

³³ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 140.

³⁴ Cedu, 17 gennaio 2012, Vinter e altri c. Regno Unito, su cui si veda F. VIGANÒ, *Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale, e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2012. Altresì G. GIOSTRA, *I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposito di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale)*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3-4/2014, 322 ss.

³⁵ Cedu, grande camera, 9 luglio 2013, Vinter ed altri c. Regno Unito. Cfr. F. FIORENTIN, *L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di Strasburgo*, in *Dir. pen. cont.*, 14 marzo 2018.

³⁶ Cedu, 13 giugno 2019, Viola c. Italia, ha ritenuto che l’ergastolo ostativo violi il divieto di trattamenti degradanti e inumani e il generale rispetto della dignità umana.

³⁷ Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in questa rivista, 28 gennaio 2020.

³⁸ M. RUOTOLO, *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, in questa Rivista, 19 dicembre 2019.

³⁹ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 165.

⁴⁰ Cfr. E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 163.

⁴¹ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 212.

rinvenute le radici culturali dell'attuale deflagrante stagione di populismo penale, legislativo e giudiziario⁴².

Alle ricadute delle reiterate emergenze si aggiungono, oggi, gli effetti drammatici della diffusione del Covid⁴³ che Siciliano descrive senza filtri o infingimenti, raccontando la diffusione accresciuta della pandemia nei primi mesi del 2020, la difficoltà di gestione pratica dell'istituto da lui diretto, lo stato di guerra determinatasi a seguito della rivolta dei detenuti e la ricerca da parte dello stesso direttore e del suo staff di un dialogo, sino alla pacificazione in un contesto resosi quanto mai arduo⁴⁴.

Dalla lettura delle due esperienze emerge, infine, l'effetto globale di prisonizzazione che colpisce chiunque sperimenti il carcere, rendendolo un po' prigioniero⁴⁵, costringendolo in una dimensione in cui lo spazio e il tempo, ridotti a realtà statiche e disumanizzanti, si limitano a segnare «un circolo intorno ad un centro di dolore»⁴⁶.

5. Le proposte: giustizia riparativa, giurisdizione rieducativa e alternative sanzionatorie per “un carcere più umano”.

Con la consapevolezza che deriva dalla concreta esperienza lavorativa i due direttori concludono le loro narrazioni sostenendo che «il carcere fa male» e che è necessario muoversi con più decisione verso un ripensamento delle funzioni della pena. Valutazioni, queste, che sembrano convergere ampiamente con le tendenze che stanno animando il più recente dibattito penalistico⁴⁷.

⁴² La tesi è di M. DONINI, [Populismo penale e ruolo del giurista](#), in questa *Rivista* (7 settembre 2020) p. 4. Sul tema, E. AMODIO, *A furor di popolo*, Roma, Donzelli, 2019, p. 114 ss.; G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 95 ss.; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, *ivi*, p. 123 ss. Con riguardo alle implicazioni sul sistema penitenziario, S. ANASTASIA, *Materialità del simbolico. I depositi dell'uso populista del diritto e della giustizia penale nel continuum penitenziario*, in S. Anastasia – M. Anselmi – D. Falcinelli (a cura di), *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Milano, Wolters & Kluwer-Cedam, 2020, p. 115 ss.

⁴³ In Italia, secondo i dati forniti dall'amministrazione penitenziaria e riportati dall'associazione Antigone, al 16 gennaio 2021 erano 718 i detenuti positivi, in crescita dall'inizio del 2021, a cui aggiungere i 701 operatori penitenziari che hanno contratto il covid-19. E. MARZADURI, [Le sorti dei detenuti sottoposti a custodia carceraria ai tempi del coronavirus](#), in *Leg. pen.*, 24 marzo 2020, p. 1 ss., denuncia la disattenzione del legislatore nei confronti dei detenuti non definitivi.

⁴⁴ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 245.

⁴⁵ L. PAGANO, *Il Direttore*, p. 243: «questo carcere è stato la mia conchiglia per tanti anni, ma il tempo, qualche delusione, gravi avvenimenti... li sento tutti addosso, hanno congelato molti degli slanci iniziali (...) e i cambiamenti che ancora durano, i più significativi sono quelli che siamo riusciti a realizzare o a portare fuori di queste mura».

⁴⁶ Così O. WILDE, *De profundis*, London, Holland (1949), ried., Roma, Liber liber, 2013, p. 20, nella lunga lettera seguita al periodo di prigionia di due anni nel carcere di Reading. G. FIANDACA, *Conoscere per potere meglio riformare*, cit., p. 1-2, fornisce una preziosa rassegna delle stigmatizzazioni in forma letteraria degli effetti negativi del carcere.

⁴⁷ Solo per restare ad alcuni dei contributi più autorevoli e recenti M. DONINI, [Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato](#), in *Questione giustizia online*, 29 ottobre 2020; L. EUSEBI, [Covid-19 ed esigenze di rifondazione](#)

Sia in Pagano sia in Siciliano è presente la convinzione che il carcere non è sempre «necessario»; che la pena deve essere una pena «utile, irrogata in un tempo ragionevole»; che il carcere deve essere effettivamente «dignitoso e umano»; che la mera funzione retributiva («quell’occhio per occhio che ci portiamo dentro⁴⁸») è insufficiente e spesso gioca a favore della recidiva; che è invece ineludibile la necessità di riempire di contenuti la funzione rieducativa⁴⁹. Richiamando a conforto le parole del comitato etico francese, si sottolinea: «le prigioni sono anche la causa di malattia e di morte: sono la scena della regressione, della disperazione, della violenza auto-inflitta e del suicidio». Del resto, è lo stesso Regolamento di esecuzione, all’art. 17, a chiarire che «le prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell’attività fisica possono favorire lo sviluppo di forme patologiche»⁵⁰.

In entrambi i racconti si respinge la visione dei detenuti come «adempimenti»⁵¹ e il ruolo dei direttori come meri «custodi-magazzinieri»⁵²: gli uomini cambiano nel tempo e la detenzione carceraria e le possibilità di risocializzazione devono cambiare con loro. Senza tacere della avvertita necessità di tenere i bambini lontani dal carcere, nonostante la timidezza delle scelte legislative, anche più recenti⁵³.

Ciascuno dei due direttori guarda con fiducia alle misure alternative al carcere, ritenute strumenti più idonei al reinserimento sociale e, perciò, di contenimento della recidiva⁵⁴ e allo stesso modo ravvisa nel lavoro una *chance* trattamentale fondamentale, pure a fronte della scarsità di investimenti⁵⁵.

Fiduciosa apertura è, altresì, manifestata nei confronti dei percorsi di giustizia riparativa caratterizzati dall’incontro tra vittime e colpevoli anche di gravi reati⁵⁶, in quanto non può esserci punizione, ergastolo compreso, in grado di «lenire il dolore arrecato, di riportare in vita chi non c’era più, di soddisfare chi aveva subito il torto»⁵⁷,

[della giustizia penale](#), in questa *Rivista*, 13 gennaio 2021; G. FIANDACA, [Note su punizione, riparazione e scienza penalistica](#), *ivi*, 28 novembre 2020; D. PULITANÒ, [Il penale tra teoria e politica](#), *ivi*, 9 novembre 2020.

⁴⁸ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 71.

⁴⁹ Per tutti, G. FIANDACA, *Note su punizione*, cit., spec., p. 13 ss.

⁵⁰ L. PAGANO, *op. cit.*, p. 219.

⁵¹ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 120.

⁵² L’espressione è ripresa da A. RICCI- G. SALIERNO, *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l’ideologia carceraria*, Torino, Einaudi, 1971, p. 365.

⁵³ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 263. Su questi temi L. CESARIS, *La detenzione domiciliare si conferma strumento di tutela di beni costituzionalmente protetti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, p. 1121; M. COLAMUSSI, *La tutela delle detenute prima e dopo l’ultima riforma penitenziaria*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 503.

⁵⁴ Emblematico è il percorso di Sergio Cusani (L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 231), ammesso al lavoro esterno e all’affidamento in prova, tradizionalmente ritenuto il “fiore all’occhiello” delle misure alternative (F. BRICOLA, *L’affidamento in prova al servizio sociale: “fiore all’occhiello della riforma penitenziaria”*, in *Quest. crim.*, 1976, p. 373).

⁵⁵ Secondo L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 234: «il lavoro che la legge inserisce tra i principali elementi del trattamento penitenziario» non dovrebbe avere carattere affittivo e dovrebbe essere remunerato: «ma succede in Italia che, invece di puntare a creare le condizioni perché questo si realizzi, ciclicamente venga ripresentata la proposta di far lavorare i detenuti gratuitamente in iniziative di pubblica utilità».

⁵⁶ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 179.

⁵⁷ G. SICILIANO, *op.cit.*, p. 206.

in ideale convergenza con chi guarda alla «riparazione», come all'unico modo per «depotenziare l'irrazionalità della pena da eccessi di prevenzione generale»⁵⁸.

Risaltano poi, come convinzioni condivise, la funzione catartica dell'arte e la «magia del teatro»⁵⁹, strumento formativo di ritenuta efficacia: la storia della messa in scena del Siddharta⁶⁰, riportata da Siciliano con il significato di rinascita umana sotteso al racconto di H. Hesse, rimanda a un altro straordinario libro sul carcere e sulla pena, *"Fine pena: ora"* di Elvio Fassone che, proprio attraverso il dono di Siddharta, annoderà il filo che legherà per tutta la vita il detenuto e il suo giudice⁶¹. Gli spettacoli e la musica producono effetti sintonici nel rapporto fra «guardie e ladri», fra agenti penitenziari e detenuti che, a un certo punto, si fondono in un unico pubblico emotivamente coinvolto⁶².

Del resto dietro al delitto – ammoniscono coralmemente Pagano e Siciliano – c'è l'umanità: «il reato non è legge divina, cambia a seconda della latitudine e della longitudine, dei tempi e dei costumi. Tutti possono delinquere»⁶³ e per questo assume una valenza irrinunciabile la valutazione individualizzata e progressiva cui è chiamata la giurisdizione rieducativa⁶⁴ al fine di assegnare all'uomo reali possibilità di riscatto⁶⁵.

La centralità della giurisdizione di sorveglianza è racchiusa nel commento di Pagano a un'ordinanza autorizzativa della partecipazione di alcuni detenuti a una recita tenuta in un teatro esterno: un «capolavoro» che, «richiamati i valori e le finalità di quell'articolo 27 della Costituzione, così citato quanto inapplicato, scuoteva a fondo l'inerzia, la pedanteria e la sciattezza con cui tanti calligrafi leggevano (e ancor oggi leggono) la grammatica della legge e non la *ratio* sottostante»⁶⁶.

A questo punto, è il caso di interrompere i riferimenti contenutistici ai due libri; se insistessimo, rischieremo di disincentivare la lettura, mentre è auspicabile che siano i potenziali lettori a cogliere tutte le ricadute esperenziali e i numerosissimi spunti di ulteriore riflessione in vista di un approfondimento della realtà carceraria nella dimensione odierna. Dobbiamo pertanto essere grati a Luigi Pagano e a Giacinto Siciliano per avere messo a disposizione del pubblico una messe di significativi percorsi di vita e di contributi analitici utili a una migliore conoscenza del carcere quale premessa indispensabile per procedere a ulteriori interventi riformistici supportati da affidabili e aggiornate basi conoscitive⁶⁷.

⁵⁸ M. DONINI, *Carcere e fabbrica, quarant'anni dopo*, in *Studi quest. crim.*, 2020, n. 2, p. 82; *amplius*, ID., *Pena agita*, cit., p. 12, si riferisce a un garantismo necessariamente tripolare che comprende anche le vittime.

⁵⁹ L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 258.

⁶⁰ G. SICILIANO, *Di cuore e di coraggio*, cit., p. 149.

⁶¹ E. FASSONE, *Fine pena: ora*, Palermo, Sellerio, 2017, p. 47.

⁶² L. PAGANO, *Il Direttore*, cit., p. 172 ss.

⁶³ L. PAGANO, *op.cit.*, p. 145.

⁶⁴ F. DELLA CASA, *Prossimità/terzietà, persona/fatto: la giurisdizione rieducativa alla prova del giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2928 ss.

⁶⁵ L. PAGANO, *op. cit.*, p. 153.

⁶⁶ L. PAGANO, *op. cit.*, p. 140.

⁶⁷ Sulla funzione – anche politica – della letteratura cfr. M. VARGAS LLOSA, *Letteratura e politica*, Firenze, Passigli, 2005, p. 20 ss.